



Ris. mun. n° 3949 del 21.09.2020
22.09.2020

Ordinanza municipale

concernente il finanziamento di misure a favore dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e della mobilità sostenibile, anno 2020

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione di incentivi a favore dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici.

1. Scopo

La presente Ordinanza intende incentivare, per mezzo del riconoscimento di un aiuto finanziario, il risanamento energetico degli edifici esistenti, la realizzazione di costruzioni a basso fabbisogno energetico, la sostituzione di sistemi di riscaldamento a olio combustibile o elettrico diretto, l'installazione di impianti per lo sfruttamento energie rinnovabili sul territorio della giurisdizione comunale di Castel San Pietro.

2. Campo di applicazione

La presente Ordinanza si applica a

- certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- il risanamento energetico di edifici esistenti siti nella giurisdizione comunale, compresa la sostituzione di finestre a lucernari;
- la costruzione di edifici a basso consumo energetico nella giurisdizione comunale;
- la sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile o elettrico diretto
- l'installazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore
- l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi d'accumulo dell'energia prodotta e di incentivazione dell'autoconsumo.

3. Beneficiari

Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili sono destinati ai proprietari di edifici ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune, che hanno realizzato una delle azioni di cui al punto 2, in conformità alle condizioni previste dallo specifico Regolamento e dalla presente Ordinanza.

Importi e tipologie di incentivo

4. Certificazioni e analisi energetiche CECE® o CECE® plus

Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE®, effettuato per immobili riscaldati può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamigliari fr. 350.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 500.00
- c) altre categorie di edifici fr. 750.00.

Per l'allestimento di un nuovo Certificato energetico Cantonale degli Edifici CECE® plus, effettuato per immobili riscaldati realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo forfettario nei seguenti casi:

- a) edifici mono e bifamigliari fr. 1'000.00
- b) edifici plurifamiliari fr. 2'000.00
- c) altre categorie di edifici fr. 3'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esaustiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.

Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa, copia del certificato CECE® o CECE® plus, e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

5. Risanamenti energetici di edifici esistenti e costruzione di nuovi edifici

Per coloro che costruiscono nuovi edifici è concesso un incentivo

- pari all'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00;

Per coloro che realizzano interventi su edifici esistenti è concesso un incentivo

- pari all'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi (artt. 6a e 6b del D.E. del 06.04.2016) destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di fr. 4'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla decisione di incentivo cantonale cresciuta in giudicato e dalla relativa licenza edilizia.

6. Sostituzione di lucernari e finestre

Per coloro che sostituiscono lucernari e finestre in edifici esistenti, a condizione che raggiungano un coefficiente U_g del vetro $\leq 0.70\text{W/m}^2\text{K}$, è concesso un incentivo di fr. 70.00/m² misura di luce muro, ritenuto un importo massimo di fr. 4'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata da una certificazione del produttore/installatore e della crescita in giudicato e dalla relativa licenza edilizia.

7. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

Per coloro che realizzano interventi di sostituzione di impianti in edifici esistenti è concesso un incentivo

- pari al finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00, per quanto riguarda la sostituzione di un impianto con una pompa di calore o l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento;
- di fr. 500.00 + fr. 20.00/kW di potenza nominale installata (Q_n traghetta), ritenuto un massimo di fr. 1'000.00, per quanto riguarda la sostituzione un impianto centralizzato a legna.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata se del caso dalla decisione di incentivo cantonale cresciuta in giudicato e/o dalla relativa licenza edilizia

8. Installazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore

Per coloro che posano degli impianti solari termici su edifici esistenti o nuovi edifici, che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è equivalente al contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di fr. 3'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla decisione di incentivo cantonale cresciuta in giudicato e dalla relativa licenza edilizia.

9. Installazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità

Per coloro che posano degli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità, che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è equivalente al contributo erogato in via definitiva dal Cantone sino a un massimo di fr. 3'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla decisione di incentivo cantonale cresciuta in giudicato e dalla relativa licenza edilizia.

10. Sistemi di accumulo dell'energia prodotta con impianti fotovoltaici

Per coloro che realizzano dei sistemi di accumulo dell'energia prodotta per mezzo di impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità, l'incentivo è pari al 50% del costo di acquisto e installazione sino a un massimo di fr. 2'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla documentazione tecnica e dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento indicante eventuali altri contributi di terzi e quando necessaria dalla relativa licenza edilizia, cresciuta in giudicato.

11. Apparecchi e sistemi che ottimizzano e incentivano l'autoconsumo di elettricità prodotta con impianti fotovoltaici

Per coloro che si dotano di apparecchi e sistemi che incentivano l'autoconsumo di energia prodotta con impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità, che godono degli incentivi cantonali, l'incentivo è pari al 30 % del valore dell'apparecchi installato, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

La promessa di concessione dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'istante corredata dalla documentazione tecnica e dalla decisione di incentivo cantonale cresciuta in giudicato e dalla relativa licenza edilizia.

12. Richieste di sussidio, procedura

Le richieste di promessa d'incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio dei lavori, fa stato la data di ricezione, in forma scritta utilizzando il formulario apposito, completate con tutti i documenti richiesti a dipendenza della tipologia di incentivo, all'Ufficio tecnico comunale.

Il diritto agli incentivi decade se le opere rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state eseguite e/o e la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto CECE® o CECE plus®, rispettivamente dalla crescita in giudicato della decisione d'incentivo emanata dall'autorità cantonale e/o federale competente.

Le richieste di promessa e di versamento dell'incentivo comunale devono essere inoltrate con gli appositi formulari, disponibili sul sito www.castelsanpietro.ch oppure da richiedere all'Ufficio tecnico comunale.

Le richieste diventano effettive se correlate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati.

A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.

Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti.

I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e federali e nella promessa d'incentivo rilasciata dal Municipio. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio, sulla base di una deroga rilasciata dall'Autorità cantonale e/o federale competente.

Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti degli acquisti.

La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

13. Modalità di versamento dell'incentivo

Premessa la completezza della richiesta di incentivo, il Municipio emana le decisioni di finanziamento. Il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo con i giustificativi di pagamento delle opere.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo. Resta riservata la possibilità di attingere al Fondo Energie Rinnovabili (FER).

14. Controlli

Il Municipio, tramite l'UTC, si riserva di verificare sul posto l'attuazione delle misure finanziate e delle eventuali condizioni fissate al momento dell'assegnazione del contributo. Il Municipio si riserva una verifica del costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente.

15. Entrata in vigore e disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore al 1° luglio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

È abrogata la precedente ordinanza del 01 febbraio 2011 e ogni altra precedente disposizione in contrasto con questa ordinanza.

16. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 22 settembre 2020 al 23 ottobre 2020.

17. Reclamo e Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione. Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione della decisione. Contro la decisione municipale su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione della decisione.

Il Sindaco: _____ Segretario: _____
A.Ponti L.Fontana